



Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A.
Strada Barat n. 13 – 11024 Châtillon (AO)
Tel. 0166.560411 – PEC: sav.direzione@postecert.it

AUTOSTRADA A5 QUINCINETTO – AOSTA

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Area di Servizio: CHATILLON/SAINT-VINCENT SUD

CODICE GARA A5/SAV/02/23/CES

Quesito 18

Per un lotto che preveda tra i requisiti di capacità tecnico economica di cui al punto 2.3 un Fatturato Globale pari a 3Y€ e un Fatturato Specifico pari a 3X€, si chiede conferma che nel caso in cui l'impresa Partecipante abbia 2 bilanci approvati i requisiti minimi siano Fatturato Globale pari a 2Y€ e un Fatturato Specifico pari a 2X€, ovvero i 2/3 dei requisiti richiesti nella sollecitazione alla manifestazione di interesse.

Risposta 18

Si conferma

Quesito 19

Si chiede se, in caso di cessione di ramo d'azienda previo conferimento in natura dello stesso in una società di nuova costituzione, finalizzato in data antecedente (dicembre 2023) a quella prevista per la scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure competitive in oggetto (febbraio 2024), i requisiti di capacità tecnico economica posseduti dalla conferente nel periodo di riferimento possano essere ritenuti validi anche per la conferitaria, o se si debba, in ogni caso, ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Risposta 19

Per quanto oggetto della cessione, che si sia perfezionata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione, la società cessionaria può beneficiare dei requisiti di capacità tecnico-economica maturati dalla società cedente

Quesito 20

Si chiede di chiarire se nella seconda fase di gara, ovvero quando verranno invitato gli operatori qualificati nella prima fase, la procedura di gara avrà ad oggetto anche stazioni di ricarica con Punti di ricarica di potenza inferiore a 100 kW e multistandard.

Risposta 20

La procedura ha ad oggetto quanto indicato al punto 1.2 della Sollecitazione.

Quesito 21

Si richiede di chiarire se nella seconda fase di gara, ovvero quando verranno invitato gli operatori qualificati nella prima fase, è possibile per un operatore partecipare a tutte le procedure di gara per singolo concessionario. In caso affermativo, è possibile che un operatore si aggiudichi tutte le gare relative alle Area di Servizio di un medesimo concessionario?

Risposta 21

È possibile partecipare a tutte le procedure per le quali si riceverà invito. Per ciascuna procedura è possibile presentare offerta per uno o per entrambi i lotti, tuttavia, nel rispetto di quanto prescritto dalla Misura 4.1. di cui alla Delibera ART n. 130/2022, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un solo lotto per area di servizio.

Quesito 22

Si richiede di specificare se l'operatore che ha partecipato in forma singola nella prima fase possa partecipare nella seconda fase in forma di ATI, consorzio o in avvalimento con altre società che non ha partecipato alla prima fase.

Risposta 22

L'operatore economico qualificato singolarmente e conseguentemente invitato a presentare offerta può, in sede di offerta, eventualmente associarsi con altri operatori economici che a loro volta siano stati invitati come soggetti singoli.

Quesito 23

È ammessa la partecipazione in ATI o mediante avvalimento di due imprese appartenenti allo stesso gruppo societario?

Risposta 23

Due operatori economici appartenenti allo stesso gruppo societario possono costituirsi in ATI. In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria può appartenere allo stesso gruppo societario dell'ausiliata.

Quesito 24

Si richiede se in fase di invito alla seconda fase verrà condivisa la bozza del contratto di affidamento del servizio e se il contenuto del contratto sia negoziabile

Risposta 24

Lo schema dell'atto di subconcessione non è negoziabile. Lo stesso è parte della documentazione messa a disposizione dei soggetti invitati a formulare offerta

Quesito 25

Nel caso in cui in questa prima fase si esprimesse interesse a partecipare come costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, successivamente, nelle procedure competitive (seconda fase) che verranno indette, bisognerà partecipare come RTI o eventualmente le imprese potranno partecipare singolarmente non più associate in RTI?

Risposta 25

E' possibile solo nel caso in cui gli operatori economici posseggano tutti i requisiti previsti dalla sollecitazione anche singolarmente

Quesito 26

Si chiede di confermare che è consentita la partecipazione alla presente procedura, indetta ai sensi dell'art. 11, comma 5-ter, legge n. 498/1992, di una Società di diritto turco, sia nella qualità di concorrente che in quella eventuale di impresa ausiliaria, non risultando nella "Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse" alcuna clausola limitativa e anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2.2 (relativo all'iscrizione in un uno dei registri professionali o commerciali previsti dalla legislazione dello Stato di appartenenza per attività inerenti all'oggetto dell'affidamento).

Risposta 26

Si conferma.

Quesito 27

Si chiede, in ogni caso, di confermare che è consentita la partecipazione una Società di diritto turco anche in base all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia e il Governo della Repubblica Italiana sulla promozione reciproca e la protezione degli investimenti (Accordo sugli investimenti del 22/3/1995, ratificato con legge 27/10/2003, n. 294), che costituisce, ad ogni fine ed effetto, accordo bilaterale che consente alle imprese turche la partecipazione alle procedure di gara in Italia.

Risposta 27

Si conferma.

Quesito 28

Si chiede di confermare che una Società di diritto turco, secondo quanto stabilito dalla "Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse", potrà:

- dimostrare "l'esistenza dei requisiti prescritti [...] in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi";
- presentare "la documentazione attestante i necessari poteri dei soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi allegati [...] in lingua straniera, ma in tal caso dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di traduzione giurata in lingua italiana".



Risposta 28

Si conferma.

Quesito 29

Si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione di una Società di diritto turco, sia consentita la presentazione di "certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri", ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.p.r. n. 445/2000.

Risposta 29

In via residuale, può essere ammessa anche questa modalità.

Quesito 30

Si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione di una Società di diritto turco, sia consentita la produzione di "dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza" (v. parere ANAC n. 3754/2022 e parere MIMS n. 1359/2022).

Risposta 30

Non ammissibile

Quesito 31

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla "Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse", si chiede di confermare che nel caso di avvalimento tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario, non è necessario presentare il contratto di avvalimento, ma è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, e ciò anche nel caso di relazioni infragruppo con soggetto stabilito in Stato extraeuropeo.

Risposta 31

E' necessario presentare un contratto di avvalimento.

Quesito 32

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla "Sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse", si chiede di confermare che in occasione della presentazione della domanda di partecipazione sarà possibile limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento



(numero punti di ricarica attivi; fatturato globale; fatturato speciale), senza che sia richiesto presentare già in tale fase ulteriori documenti a comprova del possesso dei requisiti medesimi.

Risposta 32

Nel caso in cui si intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà allegare alla domanda di partecipazione la documentazione indicata al punto 2.4, lettere a), b) e c). della Sollecitazione

Quesito 33

Con riferimento alle due procedure riportate in oggetto, si chiede se, nella fase di gara successiva alla prequalifica, la Spett.le Società intenda riunire in un unico lotto le procedure, o se ciascun area di servizio verrà trattata come singolo lotto con relativa procedura di affidamento

Risposta 33

Trattasi di due procedure distinte

Quesito 34

Si chiede se per l'affidamento del servizio di ricarica sulle aree di servizio in oggetto, verrà applicato il Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023 o si seguirà una procedura ad hoc per la Concessione?

Risposta 34

La procedura è regolata dalle previsioni di cui all'articolo 11, comma 5-ter, L. 498/92 e dall'allegato A della Delibera ART 130/22.

Quesito 35

È ammissibile la partecipazione di una Società sia in Avvalimento che in ATI (esempio: Società X in Avvalimento con Società Y e Società (X+Y) in ATI con Società Z)?

Risposta 35

È fatto divieto agli operatori economici di presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento ovvero di presentare detta domanda anche in forma individuale qualora intendano farlo in raggruppamento.

Quesito 36

Con riferimento alla Sollecitazione in oggetto, si domanda cortesemente di confermare che l'indicazione della ripartizione delle attività tra le imprese in ATI/RTI da riportare nell'Allegato B della Domanda di partecipazione potrà essere eventualmente meglio dettagliata e/o modificata a seguito dell'analisi da parte delle imprese in ATI/RTI di quanto riportato nella lettera di invito e dei suoi allegati.



Risposta 36

Si conferma, a condizione che all'esito delle intervenute modifiche i soggetti componenti l'ATI posseggano i necessari requisiti di qualificazione in misura adeguata.

Quesito 37

Nell'ipotesi di partecipazione in RTI di due Charging Point Operator e di aggiudicazione da parte della stessa del lotto per un numero X di punti di ricarica, si chiede di confermare che i Charging Point Operator possano tra loro suddividersi la gestione dei punti di ricarica installati.

Risposta 37

Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione, non è allo stato pertinente

Quesito 38

In merito al valore stimato dell'affidamento, si richiede di indicare su che dati e che assunzioni siano stati calcolati i "quantitativi di energia che si presume siano erogati dai servizi di ricarica".

Risposta 38

Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione, non è allo stato pertinente

Quesito 39

Si prega di confermare che, per quanto concerne la tipologia di punti di ricarica, lo standard CCS Combo 2 sia l'unico richiesto come caratteristica tecnica del punto di ricarica stesso.

Risposta 39

Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione, non è allo stato pertinente

Quesito 40

Riguardo alla potenza garantita di 0.6 MW o 1.2 MW per ciascun CPO: è possibile ottenere anche una potenza maggiore se il gestore di rete è in grado di metterla a disposizione, per esempio nel caso in cui si volessero realizzare più punti di ricarica o si volesse erogare più potenza per singolo punto di ricarica?

Risposta 40



Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione, non è allo stato pertinente

Quesito 41

Nella domanda di sollecitazione è previsto che per ogni area di servizio vi sia l'affidamento a 2 CPO; nel caso in cui nelle aree di servizio non vi sia spazio sufficiente per la compresenza di 2 CPO e quindi per la creazione di 2 stazioni di ricarica distinte, si chiede di indicare quali modalità di assegnazione e/o suddivisione degli spazi il concessionario intende adottare.

Risposta 41

Il presente quesito, non riguardando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla sollecitazione, non è allo stato pertinente

Quesito 42

Qualora la società che intenda partecipare alla gara sia stata costituita nel 2023 ed abbia, quindi, un solo anno di attività, si chiede di confermare se, ai sensi della precisazione del bando "Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività", il requisito di fatturato minimo (sia globale che specifico) debba corrispondere ad 1/3 del fatturato richiesto o altro importo inferiore.

Si consideri il seguente esempio pratico:

Requisito:

Fatturato Globale: Somma dei fatturati generali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data della presente: euro 3.000.000,00.

In tal caso, qualora la società che intenda partecipare alla manifestazione di interesse, sia stata costituita nel 2023 ed abbia un solo anno di attività, il valore di fatturato richiesto sarà pari ad euro 1.000.000,00 o importo inferiore?

In caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, qualora la società costituita nel 2023 (per cui sarebbe richiesto 1/3 del fatturato minimo) decida di utilizzare lo strumento di avvalimento per comprovare il requisito minimo di fatturato avvalendosi di una società che, invece, possiede gli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, si chiede di confermare se il requisito di fatturato da rispettare (sia globale che specifico) sia comunque 1/3 di quello richiesto, ovvero se l'avvalimento con una società con gli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati implichi, invece, il rispetto del requisito di fatturato completo.

Risposta 42

L'operatore economico che intenda partecipare come impresa singola e che abbia un solo anno di attività, può qualificarsi idoneamente disponendo di un fatturato generale e un di un fatturato



specifico pari ad almeno 1/3 dei valori rispettivamente esposti al punto 2.3 lettere b) e c) della Sollecitazione.

Qualora l'operatore economico non raggiunga i valori minimi sopra indicati - 1/3 dei valori rispettivamente esposti al punto 2.3 lettere b) e c) della Sollecitazione - potrà, per quanto occorrente, ricorrere all'avvalimento.

Quesito 43

Qualora la società che intenda partecipare alla gara sia stata costituita nel 2023 (e quindi abbia un solo periodo di attività) e decida di utilizzare lo strumento di avvalimento per comprovare il requisito minimo di fatturato, si chiede di confermare se il requisito di fatturato minimo da considerare (sia globale che specifico) debba essere calcolato rispetto alla somma degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati della società ausiliaria, nonostante la società ausiliata abbia un solo periodo di attività.

Si consideri il seguente esempio pratico:

Se la società che intende partecipare alla manifestazione di interesse (società costituita nel 2023 con un solo anno di attività) si avvale di una società che, invece, possiede gli ultimi 3 bilanci di esercizio approvati (2021, 2022, 2023), il calcolo del fatturato minimo sarà comunque la somma dei fatturati 2021, 2022 e 2023 della società ausiliaria e NON solamente il valore di fatturato del bilancio approvato nel 2023.

Risposta 43

Si veda risposta al quesito che precede (42).

Quesito 44

Nelle ipotesi in cui la società che concorre in proprio sia stata costituita da un anno, si chiede di confermare come debba essere comprovato il fatturato globale richiesto, qualora alla data di scadenza del bando non sia ancora stato approvato il primo bilancio di esercizio, perché nei termini di legge.

Risposta 44

Allo stato della procedura è sufficiente la dichiarazione della sussistenza del requisito. Qualora, la comprova del requisito venga richiesta prima dell'approvazione del primo bilancio di esercizio:

- il fatturato generale potrà essere comprovato mediante produzione della dichiarazione annuale IVA o esibizione dei registri IVA;
- Il fatturato specifico potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricavi il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono.

Quesito 45

In caso di costituzione di ATI, si chiede di chiarire cosa si intende con la precisazione che i requisiti di fatturato “dovranno essere posseduti cumulativamente dai soggetti in ATI” qualora l’ATI sia costituito da due società di cui una conta un solo anno di attività, mentre l’altra ne contra tre.

Si consideri il seguente esempio pratico:

Requisito:

Fatturato Globale: Somma dei fatturati generali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data della presente: euro 3.000.000,00

La società A e la società B intendono partecipare in ATI.

La società A ha un solo anno di attività e, quindi, le è richiesto un fatturato minimo pari a euro 1.000.000, 00 (requisito di fatturato rapportato al periodo di attività).

La società B ha, invece, tre anni di attività e quindi le è richiesto un fatturato minimo pari ad euro 3.000.000,00

In tale circostanza, ai fini del rispetto del requisito minimo di fatturato, si dovrà considerare il requisito richiesto alla società A (quindi solo euro 1.000.000,00), oppure il requisito richiesto alla società B (quindi euro 3.000.000,00)?

Risposta 45

Si deve considerare il requisito così come richiesto al punto 2.3 lettere b) e c) della Sollecitazione.

Quesito 46

Si chiede di chiarire se, con la precisazione che i requisiti di fatturato dovranno comunque “essere posseduti in misura maggioritaria – non inferiore al 40% - dalla mandataria”, si intenda che in caso di ATI la società che deve ricoprire il ruolo di capofila dovrà sempre essere la società – all’interno del raggruppamento – con il fatturato maggiore.

Risposta 46

La Capogruppo deve possedere tutti i requisiti richiesti dal punto 2.3 lett. a), b) e c) della sollecitazione in misura maggioritaria – non inferiore al 40%.

Quesito 47

Si chiede di chiarire se, in caso di ATI, ai fini del rispetto del requisito minimo di fatturato, si possa utilizzare anche lo strumento dell’avvalimento.

Risposta 47

I singoli operatori economici che compongono l’ATI possono avvalersi di altri soggetti per ottenere i requisiti minimi richiesti.

Chatillon, 23 febbraio 2024